

# ACCORDO TERRITORIALE TRA LA REGIONE SICILIANA E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA PER L'EROGAZIONE DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DELL'OFFERTA DI IeFP IN REGIME DI SUSSIDIARIETÀ

**in attuazione dell'art. 7 comma 2 del decreto legislativo n° 61 del 13 aprile 2017**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il D.P.R. 14.5.1985, n.246 relativo alle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la l.r. 24 febbraio 2000, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Delibera n. 341 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato stabilito che gli Istituti Professionali di Stato, funzionanti nel territorio della Regione Siciliana, a decorrere dal 1 settembre 2011, possono realizzare l'offerta formativa sussidiaria prevista dall'art. 8, comma 2, del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 87;

VISTA la Delibera n. 342 adottata dalla Giunta Regionale della Sicilia in data 1 ottobre 2010, con la quale è stato recepito l' Accordo del 29 aprile 2010;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n° 190 del 29.05.2013 di recepimento dell'Accordo del 27/7/2012 e dell'Accordo del 19/01/2012 di cui ai punti successivi;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale della Regione Siciliana n° 113 del 20.05.2014 di recepimento del Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni approvato in Conferenza unificata nella seduta del 20.02.2014 riguardante "Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 2015, n. 231 concernente "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", che sostituisce il testo precedentemente approvato con deliberazione n. 185 del 21 luglio 2015;

VISTO il Decreto Presidenziale della Regione Siciliana, del 01 ottobre 2015, n. 25 avente ad oggetto "Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accREDITAMENTO degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana", che approva quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta regionale del 14 settembre 2015, n. 231;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 dicembre 2015, n. 309, che approva lo schema di accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Siciliana riguardo all'attuazione del progetto sperimentale "Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale" di cui all'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 24 settembre 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 6 aprile 2016 n. 119 "Linee guida per la realizzazione di percorsi di istruzione Professionale nell'Istruzione degli Adulti";

VISTO il decreto assessoriale del 26 maggio 2016, n. 2570 di approvazione del Repertorio delle qualificazioni della Regione Siciliana, denominato Repertorio delle qualificazioni, quale contributo al quadro

nazionale delle qualificazioni regionali di cui al decreto 30 giugno 2015 ed in coerenza con il Sistema Nazionale di certificazione delle competenze, di cui al D.lgs. n. 13 del 16 gennaio 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 213, che nell'Allegato A, Sub. 1 regola la "Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato", e in particolare la sezione 1 riguardante la "Disciplina dei profili formativi dell'apprendistato per la Qualifica e il Diploma professionale, il Diploma di Istruzione secondaria superiore e il Certificato di specializzazione tecnica superiore ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 81 del 15 giugno 2015";

VISTO il decreto interassessoriale del 20 giugno 2016, n. 3082 che approva l'Allegato A alla menzionata deliberazione della Giunta regionale del 17 giugno 2016, n. 213;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2016, n. 428, che approva gli accordi con le parti sociali concernenti gli standard formativi dei contratti di apprendistato di primo e terzo livello, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 43 e 45 del D.lgs. 81/2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 5 aprile 2018, n. 157 "Linee Guida per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale – Gli standard regionali – 2018. Modifiche e integrazioni alle Linee Guida approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 26 luglio 2017";

VISTA la direttiva regionale del 30 maggio 2018, ID n. 681324 "D.P. n. 25 dell'1 ottobre 2015-Accreditamento degli Organismi di Formazione nella Regione Siciliana – Comunicazione delle sedi occasionali – adeguamento del sistema S.Ac della Regione Siciliana e del procedimento istruttorio", che disciplina le procedure di accreditamento delle sedi occasionali di erogazione dei servizi formativi;

#### **RICHIAMATA LA NORMATIVA NAZIONALE:**

- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. recante "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

- Legge del 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622 e s.m.i.;

- Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139;

- Accordo del 29 aprile 2010 tra il MIUR, il MLPS, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione 2010/2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.226;

- Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;

-Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 19 gennaio 2012, riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;

- DPR 263 del 29 ottobre 2012 "Regolamento per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri di Istruzione per gli Adulti, ivi compresi i corsi serali a norma dell'art. 64, comma 4, del DLgs 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133";

- Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi

58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92”;

- Documento di indirizzo del Comitato delle Regioni approvato in Conferenza unificata nella seduta del 20.02.2014 riguardante “Riferimenti ed elementi minimi comuni per gli esami in esito ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale”;

- Decreto Interministeriale del 12 marzo 2015 “Linee Guida per il passaggio al nuovo ordinamento a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti”;

- Decreto del MLPS di concerto con il MIUR del 30 giugno 2015, concernente “Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’art. 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13”;

- Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;

**TENUTO CONTO** degli atti regolamentari del sistema di IeFP della Regione Siciliana, ed in particolare:

- dell’Accordo territoriale tra l’Assessorato Regionale dell’istruzione e della formazione professionale e l’USR, sottoscritto in data 26 gennaio 2011, per la realizzazione nell’anno scolastico 2011/2012 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del DPR 15 marzo 2010 n. 87;
- dell’Atto integrativo all’Accordo territoriale del 26 gennaio 2011 per l’attivazione di percorsi di istruzione e formazione professionale da parte degli istituti professionali statali per il conseguimento delle qualifiche di operatore delle imbarcazioni da diporto, operatore alla riparazione dei veicoli a motore, operatore ai servizi di vendita, operatore dei servizi logistici, operatore delle lavorazioni artistiche e operatore del benessere e relativo atto integrativo prot. n.36630 del 21 maggio 2015;
- dell’Accordo territoriale per la realizzazione di percorsi di IeFP nei corsi serali degli Istituti Professionali per il raggiungimento di qualifica triennale del repertorio nazionale, secondo l’Accordo Stato Regioni del 27 luglio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, sottoscritto dall’Assessorato all’Istruzione e Formazione Professionale della Regione Siciliana e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia il 5 febbraio 2015;
- dell’Atto integrativo all’Accordo territoriale per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata triennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali paritari funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 15/3/2010 n. 87 (D.D.G. 36630 del 21/5/2016);
- dell’Accordo territoriale per la realizzazione a partire dall’anno scolastico 2014/15 di percorsi di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale, in regime di sussidiarietà, da parte degli istituti professionali statali funzionanti nel territorio della Regione Sicilia, ai sensi dell’art. 2, comma 3 del D.P.R. 15/3/2010 n. 87 (D.D.G. 2855 del 29/5/2016);

**VISTO** il nuovo dispositivo regolamentare dell’istruzione professionale (di seguito IP) ed in particolare il D.Lgs. n. 61 del 13 aprile 2017 “Revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel rispetto dell’art. 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107” e i relativi atti attuativi;

**VISTO** il Decreto 24 maggio 2018, n. 92. avente ad oggetto la disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

**VISTO** il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018 (pubblicato in GU n.216 del 17.9.18) inerente “Criteri generali per favorire il raccordo tra il sistema di istruzione e formazione professionale e per la realizzazione, in via sussidiaria, di percorsi di istruzione e formazione professionale per il rilascio della qualifica e del diploma professionale”:

**VISTO inoltre** l'Accordo CSR n° 100 del 10 maggio 2018 tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale compresi nel repertorio nazionale dell'offerta di istruzione e formazione professionale di cui agli Accordi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, del 27 luglio 2011 e del 19 gennaio 2012, e viceversa, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61.

**TENUTO CONTO** dei provvedimenti e degli Accordi nazionali sul sistema duale e l'apprendistato, ed in particolare:

- il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 concernente la “Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”;
- il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 12 ottobre 2015 “Definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”;
- l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni e Province autonome del 24 settembre 2015 concernente il progetto sperimentale “Azioni di accompagnamento, sviluppo e rafforzamento del sistema duale nell'ambito dell'Istruzione e Formazione Professionale”
- la legge del 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”, che all'art. 1, c. 110 ha previsto un incremento stabile delle risorse per l'istruzione e formazione professionale di 75 milioni di euro annui per il finanziamento di percorsi formativi rivolti all'apprendistato e all'alternanza scuola-lavoro;

**CONSIDERATO** che:

- con il Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018 sono state ridefinite le modalità e le condizioni generali dell'offerta sussidiaria di IeFP da parte delle Istituzioni scolastiche, con specifico riferimento a:
  - obbligo di accreditamento regionale delle istituzioni scolastiche di IP che erogano un'offerta di IeFP;
  - riferimento agli standard formativi e alla regolamentazione regionale dell'offerta di IeFP;
  - utilizzo della dotazione organica dell'offerta ordinaria di IP.
  - Modalità di realizzazione dei percorsi IeFP;
  - Assetto organizzativo e modalità di erogazione.

- il D.Lgs. n. 61/2017 demanda ad apposito Accordo territoriale la specifica definizione delle modalità dell'offerta sussidiaria, nonché la ridefinizione degli organici raccordi tra IP e IeFP;

**CONSIDERATA** la necessità di:

- aggiornare alla luce del nuovo quadro normativo e regolamentare sia statale che regionale il complesso delle condizioni specifiche attuative dell'offerta sussidiaria e di collaborazione in funzione dell'erogazione dell'offerta unitaria di istruzione e formazione di secondo ciclo in Regione Sicilia, garantendo al contempo continuità ai processi attivati nella prospettiva del modello di offerta unitaria di IeFP;
- assicurare continuità e organicità dell'offerta territoriale e dei servizi educativi di Istruzione e formazione di secondo ciclo, secondo quanto previsto dagli Atti di programmazione sopra richiamati;
- innalzare la qualità e salvaguardare la specifica caratterizzazione dei percorsi triennali e di quarto anno di IeFP, in conformità all'ordinamento regionale;
- promuovere e favorire processi di autonomia e innovazione scolastica, per l'innalzamento della qualità complessiva del servizio regionale;
- garantire la caratterizzazione dell'offerta professionalizzante nel suo complesso in rapporto alle evoluzioni e specificità del mercato del lavoro;

**CONSIDERATA** quindi la necessità di ottemperare a quanto previsto dal d.lgs 61/17 sottoscrivendo l'Accordo Territoriale tra la Regione Siciliana e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (di seguito USR);

**VISTA** la collaborazione in atto tra la Regione Siciliana e USR anche relativamente alla programmazione dell'offerta formativa territoriale e alle iscrizioni degli allievi,

si conviene quanto segue:

## **1. NATURA DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DI IeFP**

1.1 L'offerta di IeFP in Regione Sicilia è disciplinata dalle Linee Guida Regionali ed ha carattere unitario. Tale offerta è assicurata in regime di sussidiarietà anche dalle seguenti Istituzioni Scolastiche (I.S.):

- Istituti di istruzione Professionale di Stato o paritari (I.P.) ovvero dagli IIS che abbiano un indirizzo di Istruzione Professionale;
- CPIA che, in applicazione del DI 12.3.2015, abbiano stipulato accordi con Istituti Professionali Statali e/o con Enti di Formazione Professionali accreditati
- Istituti di istruzione Professionale di Stato o paritari ovvero IIS che abbiano un indirizzo di I.P. appartenenti alle reti di secondo livello dei CPIA (ex c. 6, art. 4 del D.P.R. n. 263/2012)

1.2 In particolare le I.S. possono erogare in via sussidiaria, secondo l'art.17 del D.Lgs. n.226/05 come previsto dall'art.2 c.1 lettera b) del D.lgs 61/17, le seguenti tipologie di percorso:

- 1.2.1 triennale per il conseguimento della Qualifica professionale (III liv. EQF), che consentono nei primi due anni l'assolvimento dell'obbligo di istruzione nell'ambito del diritto-dovere;
- 1.2.2 di IV anno e quadriennale per l'acquisizione del Diploma professionale (IV liv. EQF).

1.3 Le I.S. collaborano con gli enti di formazione professionale (E.F.P.) per la realizzazione dei percorsi annuali di accesso all'Esame di Stato per il conseguimento del Diploma di Istruzione Secondaria di II

grado, per coloro che sono in possesso del titolo di Diploma professionale. In via sperimentale il corso finalizzato all'ammissione all'esame di Stato si realizza nelle modalità di cui alle Linee guida regionali in materia di IeFP e alle disposizioni in materia di Esami di Stato, nell'ambito di specifica programmazione definita annualmente dalla Regione Siciliana.

- 1.4 L'offerta regionale di IeFP fa parte della Programmazione Territoriale dell'offerta formativa. Costituisce elemento caratterizzante dei percorsi di IeFP la dimensione duale che valorizza l'ambiente di lavoro come luogo di apprendimento, realizzabile attraverso le modalità dell'Alternanza scuola-lavoro, del Tirocinio curriculare e dell'Apprendistato di primo livello (ex art. 43 D.lgs. 81/15)

## **2. MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'OFFERTA SUSSIDIARIA DA PARTE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ACCREDITATE**

2.1 Per la progettazione ed erogazione dei percorsi di IeFP le I.S. garantiscono il soddisfacimento delle seguenti condizioni:

- 2.1.1. essere un Istituto Scolastico accreditato ai sensi del D.P. Regione Sicilia n. 25/2015;
- 2.1.2. essere accreditato nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 3;
- 2.1.3. presenza dei percorsi nell'offerta formativa regionale;
- 2.1.4. utilizzo dei sistemi informatici regionali, se regolarmente in servizio, garantendo l'inserimento annuale e il costante aggiornamento dei dati relativi a classi, allievi e altre notizie correlate; la base dati informativa è finalizzata al monitoraggio periodico nei confronti dello Stato e alla certificazione finale dei percorsi;
- 2.1.5. rispetto degli standard formativi regionali definiti dalle linee guida regionali vigenti, con particolare riferimento a:
  - STANDARD DI APPRENDIMENTO relativi alle competenze di base e tecnico professionali delle figure e dei profili del Repertorio di IeFP;
  - PARAMETRI ORARI relativi al monte ore complessivo annuale, destinato allo sviluppo delle modalità formative, compresi quelli destinati a tirocinio, alternanza scuola lavoro e apprendistato;
  - Modalità di PROGETTAZIONE FORMATIVA PERSONALIZZATA PER COMPETENZE, con metodologie didattiche laboratoriale e in situazione, nonché di valutazione coerente con la fisionomia della IeFP;
- 2.1.6. composizione qualitativa dell'organico docente, secondo l'art.8 c.6 del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018, coerente con gli standard formativi e le modalità di apprendimento specifici delle diverse Figure e Profili di IeFP; a tale scopo gli I.S. utilizzano i margini di articolazione delle cattedre di cui al c.4 art.9 e gli spazi di autonomia e flessibilità previsti dall'art.6 del D.Lgs. n. 61/2017, secondo i vigenti quadri orari di cui al Decreto 24 maggio 2018 n.92.
- 2.1.7. rispetto della specifica identità dell'offerta di IeFP garantendo le risorse professionali adeguate, con effettiva esperienza e conoscenza sia dei processi di lavoro, sia a presidio delle attività di orientamento, tutoraggio, riconoscimento dei crediti e certificazione delle competenze, reperibili anche attraverso quanto previsto alla lett. d), c.1, art.6 del D.Lgs. n. 61/2017 e nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui all' art.1, cc. 5 e 95 della L. n. 107/2015.
- 2.1.8. servizio di placement, che garantisca un raccordo con servizi territoriali al lavoro e un collegamento con le aziende del territorio.

2.2 L'opzione per il conseguimento della Qualifica e del Diploma Professionale, espressa unicamente per le I.S. di cui al precedente punto 2.1., deve essere esplicitata dall'utenza sull'apposita piattaforma

in sede di iscrizione e/o in armonia con quanto previsto dalle linee guida I&FP. A tale scopo le I.S. garantiscono una completa e preliminare informazione, nell'ambito delle azioni di orientamento.

- 2.3 Nel rispetto di quanto previsto agli art. 3, c. 1, lett. h) e art. 5, c. 2 del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018, laddove il numero degli iscritti che optano per un percorso di Qualifica o Diploma professionale fosse sufficiente o prevalente rispetto a quello degli alunni che optano per un percorso di I.P., le I.S. assicurano la costituzione di gruppi classe specificatamente dedicati di IeFP;
- 2.4 In fase di iscrizione, nel caso di eccedenza di domande o di numero di alunni insufficiente per la costituzione di un gruppo classe dedicato, le I.S., in coerenza con le disposizioni procedurali in materia, provvedono al ri-orientamento degli alunni interessati presso altri percorsi territoriali di IeFP o in ultima istanza verso la propria offerta di IP.
- 2.5 L'offerta I&FP delle I.S. che garantiscono i requisiti di cui al punto 2.1 deve essere per classi omogenee e consentirà, alle studentesse e agli studenti iscritti ai percorsi quinquennali di I.P., di conseguire una qualifica professionale al termine del terzo anno, o un diploma professionale al termine del quarto anno, in base alla tabella di correlazione prevista all'Allegato 4 del Decreto 24 maggio 2018 n.92.
- 2.6 In ogni caso la costituzione delle classi delle I.S. fa riferimento ai criteri e ai parametri numerici di cui al D.P.R. n. 81/2009.

### **3. MODALITA' DI ACCREDITAMENTO**

- 3.1. Le modalità di accreditamento delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I&FP in via sussidiaria prevedono, con riferimento al sistema di accreditamento regionale di cui al Decreto Presidenziale della Regione Sicilia del 1 Ottobre 2015 n. 25, che le istituzioni scolastiche garantiscano:
- una dotazione strutturale adeguata presso l'unità organizzativa dove si svolge l'attività didattica e formativa, con arredi e spazi adeguati all'erogazione dei percorsi;
  - un sistema di contabilità pubblica e/o per centri di costo e ricavo;
  - il rispetto della L.190/2012 ed s.m.i.;
  - un sistema certificato di gestione della qualità delle procedure, a cui è equiparato il processo di autovalutazione di cui al DPR 28 marzo 2013 n. 80;
  - la disponibilità di docenti/formatori e di altre figure o funzioni con adeguati livelli di professionalità a garanzia del presidio delle aree formative, di tutoraggio, di orientamento, di accertamento dei crediti formativi, di certificazione delle competenze e di supporto alla disabilità.
- 3.2. Le modalità con cui il possesso dei requisiti si intende soddisfatto tengono conto delle specificità delle I.S.

### **4. INTERVENTI INTEGRATIVI**

- 4.1. Gli interventi integrativi ex art.3 c.2 del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018 possono essere erogati esclusivamente dalle I.S. di cui al precedente punto 2.1.

- 4.2. Tali interventi riguardano solo gli alunni che non hanno potuto iscriversi ai percorsi di IeFP previsti nella programmazione dell'offerta del proprio territorio erogati dalle I.S. di cui al punto 2.1 e sono finalizzati a garantire il diritto alla propria scelta di studio e per contenere eventuali fenomeni di dispersione.
- 4.3. Tali interventi hanno carattere personalizzato e riguardano il singolo alunno o piccoli numeri di studenti, non potendo essere attivati per interi gruppi classe o per un numero consistente di alunni dello stesso gruppo classe; sono inoltre progettati e avviati solo a partire dalle prime annualità, in relazione alle Figure e Profili dei percorsi di IeFP previsti nella programmazione territoriale dell'offerta, sulla base della tabella di correlazione tra Qualifiche e Diplomi professionali di IeFP ed indirizzi dei percorsi quinquennali di I.P. di cui all'Allegato 4 del Decreto 24 maggio 2018 n.92. Per gli studenti riorientati da altri percorsi di studi alla fine della prima annualità, fatto salvo quanto sopra definito, è possibile attivare gli interventi integrativi dalla seconda annualità.
- 4.4. Gli interventi di cui al punto 4.1 devono essere preventivamente comunicati all'ufficio competente della Regione Sicilia e all'USR per la Sicilia, rispettivamente agli indirizzi: [dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.istruzione.formazione@certmail.regione.sicilia.it) e [drsi@postacert.istruzione.it](mailto:drsi@postacert.istruzione.it), anche ai fini delle preventive verifiche circa l'effettiva impossibilità per i destinatari di potersi inserire in un percorso di IeFP.
- 4.5. I suddetti interventi sono progettati sulla base di una preliminare identificazione dei contenuti di apprendimento e degli ambiti di equivalenza (in termini di UdA e competenze previste dal profilo) tra i curricula dei diversi ordinamenti.
- 4.6. Gli interventi di cui al punto 4.1 consistono in via prioritaria in Unità di Apprendimento che sviluppino le dimensioni tecnico professionali specifiche delle Figure e dei Profili della IeFP attraverso modalità laboratoriali e in contesto di alternanza scuola lavoro.
- 4.7. Gli interventi sono realizzati in via prioritaria nell'ambito del monte ore curricolare ordinamentale degli istituti professionali, attraverso l'eventuale articolazione in sottogruppi della classe ed utilizzando sia le quote orarie di cui al c.2 art.3 del Decreto Interministeriale 17.5.2018 e dell'art.6 del D.lgs. n. 61/2017, sia le altre risorse delle scuole, anche eventualmente a valere su finanziamenti P.O.N. e P.O.R.

## 5. CREDITI FORMATIVI, PASSAGGI E ACCESSO ALL'ESAME REGIONALE

- 5.1. Nell'ambito del sistema regionale di IeFP i criteri per riconoscimento del credito, come declinato dalle linee guida regionali I&FP, sono quelli dell'equivalenza formativa e della coerenza tra aspetto qualitativo (esito di apprendimento) e quantitativo (tempo dedicato per l'acquisizione).
- 5.2. La determinazione dei crediti e i passaggi reciproci tra i percorsi di I.P. e quelli di IeFP non rivestono carattere automatico e avvengono nelle modalità previste nelle linee guida regionali in materia di IeFP.
- 5.3. Secondo l'Accordo approvato in CSR n.100 del 10 maggio 2018 e fermo restando quanto previsto nelle linee guida regionali di I&FP, per i processi relativi al riconoscimento dei crediti formativi e ai passaggi reciproci tra i percorsi di I.P. e di IeFP, le I.S. e gli enti formativi si attengono alle seguenti previsioni:
- a) le procedure per consentire i passaggi tra i due sistemi possono essere attivate:

- per i primi tre anni dei percorsi di IeFP e di IP, nel corso o al termine di ciascun anno;
  - al termine del quarto anno, per i passaggi dai percorsi di IeFP a quelli di IP.
- b) In esito alla valutazione delle competenze dello studente, la Commissione interna alla I.S. determina l'ammissione della studentessa e dello studente, a frequentare il percorso di destinazione:
- nell'annualità corrispondente a quella del percorso di provenienza, nel caso di passaggi in corso d'anno;
  - nell'annualità corrispondente a quella conclusa nel percorso di provenienza, con eventuali crediti formativi riconosciuti per specifiche UdA in relazione agli ambiti di equivalenza degli apprendimenti certificati positivamente, ovvero disponendo gli interventi necessari per colmare le eventuali carenze formative;
  - nell'annualità successiva a quella conclusa con esito positivo nel percorso di provenienza.
- c) il termine temporale per i passaggi dai percorsi di I.P. a quelli di IeFP è fissato entro al 31 gennaio per i passaggi in corso d'anno ed entro il 30 giugno per passaggio a fine anno.

5.4. Possono accedere all'esame di Qualifica e Diploma professionale gli alunni iscritti ai relativi percorsi e gruppi classe di IeFP erogati dalle I.S. accreditate per l'erogazione dell'offerta sussidiaria secondo le modalità definite al punto 2.1. Costituisce prerequisito per l'accesso all'esame di Diploma il possesso della Qualifica corrispondente.

5.5. Possono altresì accedere all'esame di Qualifica gli alunni che a seguito di riconoscimento dei crediti formativi acquisiti attraverso gli interventi integrativi ex art.3 c.2 del Decreto Interministeriale del 17 maggio 2018, e sulla base del giudizio positivo circa il possesso dei requisiti richiesti dalla regolamentazione regionale, vengono ammessi alle specifiche sessioni d'esame.

## **6. DECLINAZIONE TERRITORIALE DEI PROFILI DI I.P.**

6.1. La declinazione territoriale dei profili in esito ai percorsi di I.P. è definita dagli I.P. nell'ambito delle priorità definite dalla Regione, riferite alle specificità territoriali ed all'esigenza di garantire la differenziazione e l'ampliamento dell'offerta formativa, rispetto quanto già assicurato dall'offerta regionale di IeFP.

6.2. In un'ottica di sistema, anche al fine di garantire la coerenza di impianto con quelli di IeFP, per la definizione territoriale dei propri profili gli I.P. si attengono ai parametri descrittivi di cui all'Allegato 3) del D.I. 30 giugno 2015, ai descrittori dell'Allegato 1) al Decreto 8 gennaio 2018 sul QNQ e fanno riferimento all'Atlante del lavoro e ai codici di correlazione ex D.Lgs n. 13 /2013.

## **7. PERCORSI IeFP PER ADULTI**

7.1. Fermo restando lo sviluppo degli standard di apprendimento delle specifiche Figure e Profili, in particolare di quelli tecnico-pratici e della finalità professionalizzante dei percorsi, gli organismi che erogano l'offerta sussidiaria di IeFP nei percorsi di istruzione degli adulti (IDA) si attengono alle linee guida regionali vigenti.

7.2. Tali percorsi sono rivolti:

7.2.1. ai giovani di età inferiore ai 18 anni ed in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e il soddisfacimento del diritto/dovere all'istruzione e formazione professionale previsto dalla normativa vigente;

7.2.2.ai giovani di età superiore ai 18 anni e comunque agli adulti in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; inoltre, in deroga e per documentati motivi, potranno essere destinati agli alunni che hanno compiuto i 16 anni di età in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione impossibilitati a frequentare l'istruzione ordinaria nei percorsi diurni.

7.2.3.ai giovani e agli adulti inseriti negli istituti di prevenzione e pena in possesso del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione.

## **8. COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE**

8.1.Regione e U.S.R. si impegnano a sviluppare una collaborazione istituzionale organica nel rispetto delle proprie specifiche competenze, attraverso la messa a disposizione delle rispettive strutture e risorse, in particolare relativamente a:

- promozione e supporto ad azioni di qualificazione del sistema territoriale attraverso interventi congiunti di accompagnamento e formazione alle Istituzioni che erogano l'offerta di IeFP, con particolare riferimento all'innovazione dell'assetto metodologico-didattico, allo sviluppo del sistema duale e dell'apprendistato, ai servizi ed alle azioni di supporto alla transizione al lavoro;
- coordinamento, monitoraggio, valutazione di sistema e degli esiti di apprendimento dei percorsi di IeFP, nonché monitoraggio delle iscrizioni e regolazione dei flussi degli allievi verso i percorsi sussidiari di IeFP;
- condivisione di tutte le informazioni e le banche dati necessarie alla programmazione dell'offerta territoriale.

8.2.U.S.R. garantisce il supporto tecnico per:

- l'assegnazione degli organici agli I.S. che erogano percorsi sussidiari di IeFP in misura equivalente a quella attribuita alle classi ordinamentali di I.P. e secondo il criterio della corrispondenza qualitativa dell'offerta agli standard formativi di IeFP, con la possibilità di optare per le diverse classi di concorso come dalle Tabelle dell'Allegato 2 al DM 4/2011 e successive modifiche ed integrazioni;
- gestione dei passaggi, degli esami finali e del corso annuale, con promozione delle relative misure di supporto e integrative;
- monitoraggio dell'offerta formativa per una adeguata distribuzione nel territorio e/o l'eventuale sua riorganizzazione in relazione a bisogni formativi, a peculiarità territoriali e all'andamento del mercato del lavoro.

8.3.Le attività di controllo su rispetto da parte delle I.S della regolamentazione regionale di IeFP sono assicurate in modo congiunto da Regione e USR

## **9. DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

9.1. Sono immediatamente applicate le disposizioni del presente accordo agli alunni frequentanti le I.S. accreditate in sussidiarietà per l'anno scolastico 2018/2019.

9.2.Sono immediatamente applicate le disposizioni sulle fasi dei passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e i percorsi di istruzione e formazione professionale e viceversa di cui all'Accordo CSR n° 100 del 10 maggio 2018.

## 10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Le Parti si riservano di integrare, modificare o sottoscrivere un nuovo Accordo a recepimento di eventuali innovazioni del quadro normativo di riferimento e/o in esito alle risultanze delle attività di cui al paragrafo 8.

Per l'Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia

.....

Per L'USR per la Sicilia il Direttore Generale

.....